

AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

L'AVVISO RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI

Il Cliente ha il diritto di ottenere, presso ciascun locale aperto al pubblico o per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza, se esistenti ed attivate, ovvero da parte degli Agenti in Attività Finanziaria degli Istituti stessi ovvero dai Mediatori Creditizi che dispongono della modulistica:

- a) il presente Avviso sulle principali norme di trasparenza e di tutela del consumatore.
- b) il "Foglio Informativo", contenente le informazioni sull'Agente in Attività Finanziaria, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, nonché sulle principali clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio.
- c) l'informazione precontrattuale, ovvero, se richiesto espressamente dal Cliente, il diritto di ricevere, prima della stipulazione, una copia del contratto completamente compilata, tale da poter essere direttamente adottata per la sottoscrizione.

AVVISO e FOGLIO INFORMATIVO: Le informative non hanno efficacia di offerta al pubblico. Avviso e Foglio Informativo debbono essere disponibili su supporti asportabili dal Cliente che accede presso la sede dell'Intermediario. Qualora l'offerta sia eseguita fuori sede o per il tramite di Agenti o Mediatori Creditizi, il Cliente deve ricevere la medesima documentazione. Se il Cliente entra in contatto con l'Intermediario Finanziario mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha diritto di ricevere le medesime informative mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole. Riguardo alla utilizzazione della rete Internet o di sistemi analoghi, l'avviso e i fogli informativi sono resi accessibili dall'Intermediario direttamente sulla pagina di apertura del sito utilizzato (home page) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i Clienti.

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE: Prima della conclusione del contratto il Cliente ha il diritto di ottenere copia completa del testo del contratto idonea per la stipula, comprensiva di un documento di sintesi redatto nel frontespizio del contratto, che espone le più significative condizioni contrattuali ed economiche. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Il diritto di disporre preventivamente della copia completa del contratto non può essere sottoposto a termini o condizioni, ma può essere subordinato al pagamento da parte del Cliente di un rimborso delle spese. In caso di modifica delle condizioni contrattuali intervenute tra la consegna della copia ed il momento della stipula, l'Intermediario è tenuto a darne informativa al Cliente e, su richiesta di quest'ultimo, consegnare una nuova copia completa del testo contrattuale aggiornato.

CONTRATTI: I contratti sono redatti per iscritto ed includono nel frontespizio il documento di sintesi delle principali condizioni. L'inosservanza di tale forma comporta la nullità del contratto che può essere fatta valere solo dal Cliente. Il Cliente ha il diritto di ottenere la copia del contratto stipulato. I contratti, devono indicare: il nome della Banca o dell'Intermediario che eroga il finanziamento e i dati identificativi del Cliente; l'importo del prestito e le modalità di erogazione; il numero, l'importo e la scadenza delle singole rate di rimborso; il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; eventuali garanzie richieste; eventuali coperture assicurative; le modalità di recesso; il TAEG e l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo); il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica oltre la quale nulla è dovuto dal Cliente. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al cliente se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.

CLAUSOLE INVALIDE E CAUSE DI NULLITÀ: Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione, nonché quelle che prevedono condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, sono nulle e si considerano non apposte. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali per i motivi esposti, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i criteri stabiliti dall'art. 117 del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario). La possibilità di variare in senso sfavorevole al Cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere indicata nel contratto con clausola approvata specificamente. In difetto il cliente ha facoltà di rimborsare anticipatamente il credito ovvero di risolvere anticipatamente il contratto senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La L. 108/96 stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono usurari.

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI SFAVOREVOLI ALLA CLIENTELA: Nei contratti di durata il Cliente ha il diritto di essere informato in caso di variazioni sfavorevoli unilaterali riguardanti il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione. Tali variazioni devono essere espressamente indicate nel contratto con clausola approvata specificatamente dal Cliente. Le variazioni sfavorevoli generalizzate, ossia quelle relative a una categoria omogenea di operazioni e servizi, possono essere comunicate alla Clientela mediante apposite inserzioni nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tali variazioni sono comunque comunicate individualmente al Cliente alla prima occasione utile. Le variazioni non comunicate sono inefficaci. Entro 15 giorni dal ricevimento della Comunicazione scritta o dalla pubblicazione, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano stati osservati gli obblighi di comunicazione sono inefficaci.

COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA: Nei contratti di durata il Cliente ha il diritto di ricevere alla scadenza e almeno una volta l'anno, comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni contrattuali.

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SU SINGOLE PRESTAZIONI: Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al momento della richiesta gli Intermediari sono tenuti ad indicare al Cliente, il presumibile importo delle relative spese.

PROCEDURE DI RECLAMO: Presso la Società Finanziaria ovvero presso la banca finanziatrice (mandante) è istituito un apposito Ufficio Reclami cui il Cliente può rivolgersi e da cui dovrà ottenere risposta entro 60 giorni. In caso di ritardo o difficoltà nel rimborso del credito ed in considerazione delle future norme comunitarie per l'eventuale inserimento del nominativo del Cliente nell'elenco dei debitori, è opportuno per il Cliente agire secondo criteri di trasparenza, contattando tempestivamente la società finanziaria o l'istituto bancario per comunicare eventuali difficoltà di pagamento. In tal senso è bene comunicare sempre e tempestivamente eventuali cambiamenti dei dati forniti, quali ad esempio la variazione dell'indirizzo.

ULTERIORI STRUMENTI DI TUTELA: Oltre alle specifiche norme a tutela del Cliente di servizi finanziari sopra illustrate l'ordinamento prevede altre disposizioni tese a tutelare gli interessi dei Consumatori in genere. A tal fine occorre richiamare soprattutto il D. Lgs. 52/96 che, introducendo nel Codice Civile il Capo XIV-bis (artt. da 1469-bis a 1469-sexies) ha previsto un sistema di protezione del Consumatore contro le clausole vessatorie presenti nei contratti predisposti da imprenditori. Tali sono le clausole che determinano " un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto " e sono considerate inefficaci dalla richiamata normativa. La casistica contemplata dalla legge non esclude però altri tipi di clausole vessatorie da valutare caso per caso tenendo conto della natura del bene e del servizio, oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione, escludendo comunque quelle conformi a disposizioni di legge o convenzioni internazionali. Si deve ricordare che non sono considerate vessatorie le clausole oggetto di trattative individuali. Ciò significa che è sufficiente che il contratto riporti una "clausola salva clausole", con l'apposizione di una terza firma da parte del Consumatore per escludere l'applicazione della normativa. Sono sempre, però, considerate inefficaci le clausole che escludono o limitano la responsabilità per morte o danno alla persona del Consumatore, che escludono o limitano le azioni del Consumatore per inadempimento totale o parziale della controparte o che prevedono l'adesione automatica del Consumatore a regolamenti od altre clausole che costui non poteva conoscere. Le norme di cui al D. Lgs. 196/2003 intitolato " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ", impongono specifiche tutele nel trattamento dei dati personali del Cliente. La normativa prevede che il Cliente riceva un'informativa completa sulle modalità e sul trattamento dei propri dati personali, sui diritti di cui gode in relazione ad essi e sui soggetti a cui i medesimi dati personali potranno essere comunicati, autorizzando o meno particolari trattamenti. Prevede inoltre che il Cliente debba poter conoscere in ogni momento quali siano i dati in possesso del finanziatore.

Le disposizioni richiamate sono derogabili solo in senso più favorevole al Cliente. Le nullità indicate possono essere fatte valere solo dal Cliente. Le Autorità che vigilano sugli Intermediari Finanziari sono la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi.

Quinto Facile-Catanzaro S.r.l.

AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

AVVISO SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA FOGLIO

Data e luogo

1° Richiedente - PER RICEVUTA



2° Richiedente - PER RICEVUTA

